



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Consigliere	Sì
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Consigliere	Giust.
4. CASTAGNERI Grazia - Consigliere	Sì
5. POZZATO Diego - Consigliere	Sì
6. TESSIORE Umbro - Consigliere	Sì
7. TONIETTA Stefania - Consigliere	Giust.
8. VOTTERO REIS Massimo - Consigliere	Sì
9. MARUCCO Mauro - Consigliere	Giust.
10. ROCCI Guido - Consigliere	Sì
11. GENOTTI Francesca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASTAGNERI Giovanni Battista nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VISTI:

IL Decreto Milleproroghe DI.228/2021 convertito in L.15/2022 che fissa la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024.

l'art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019, che disciplinano la nuova imposta municipale propria (Nuova IMU).

VISTI in particolare

- l'art. 1 c. 748 secondo il quale *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”*
- l'art. 1 c. 749 che recita *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”*
- l'art. 1 comma 754 della legge 160/2019 secondo il quale *per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- l'art. 1 comma 750 della legge 160/2019 secondo il quale *l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- l'art. 1 comma 751 della legge 160/2019 in base al quale, *per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale tipologia di fabbricati è esente dall'IMU;*

- l'art. 1 comma 753 della legge 160/2019 secondo cui *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- l'art. 1 comma 48 della legge 178/2020 con il quale è stato disposto che a decorrere dal 1/1/2021 *“per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà”.*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14/05/2021 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTI

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

RILEVATO che

- in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

EVIDENZIATO che alla data odierna il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU già approvate per l'anno di imposta 2021 come da seguente prospetto e che dovrebbero assicurare un gettito congruo per le esigenze del bilancio di previsione 2022:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota per mille
abitazione principale di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7	art. 1 c. 740 L. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A-8, A/9 *si applica una detrazione di euro 200	art. 1 c. 748 L. 160/2019	6,00
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	art. 1 c. 753 L. 160/2019	10,60 (Di cui 7,60 allo Stato E 3,00 al Comune)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (bene merce)	art. 1 c. 751 L. 160/2019	0,00
fabbricati rurali strumentali	art. 1 c. 750 L. 160/2019	0,00
altri fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali	art. 1 c. 754 L. 160/2019	10,60
aree fabbricabili	art. 1 c. 754 L. 160/2019	10,60
terreni agricoli	art. 1 c. 758 L. 160/2019	Esente

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – dei Responsabili del Settore Contabile e del Settore Tributi per la regolarità tecnico/contabile;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come meglio specificate nel prospetto seguente:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota per mille
abitazione principale di categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7	art. 1 c. 740 L. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A-8, A/9 *si applica una detrazione di euro 200	art. 1 c. 748 L. 160/2019	6,00
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	art. 1 c. 753 L. 160/2019	10,60 (Di cui 7,60 allo Stato E3,00 al Comune)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (bene merce)	art. 1 c. 751 L. 160/2019	0,00
fabbricati rurali strumentali	art. 1 c. 750 L. 160/2019	0,00
altri fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali	art. 1 c. 754 L. 160/2019	10,60
aree fabbricabili	art. 1 c. 754 L. 160/2019	10,60
terreni agricoli	art. 1 c. 758 L. 160/2019	Esente

2) di dare atto che tra gli immobili non soggetti alla nuova imposta municipale propria (IMU) vi sono:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, e relative pertinenze, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, quali:
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione del giudice;
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- i terreni agricoli;

3) di dare atto che ai fini IMU

- è ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - riguardo all'agevolazione prevista dall'art. 1 c. 48 della legge 178/2020 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, limitatamente all'anno 2022, l'IMU è ridotta al 37,5% (art. 1 c. 743 L. 234/2021);
 - ai sensi del disposto di cui all'art. 5-decies D.L. 146/2021 convertito con legge 215/2021 *per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.*
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Si attestano, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile e tecnica.

Il Responsabile Finanziario
Firmato digitalmente
SARDANAPOLI Ezio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta